



LEGGE 17 Maggio 1984 n. 49 (pubblicata il 23 maggio 1984)

**Norme sui termini di gravame e sulla notificazione degli atti giudiziari.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 maggio 1984.*

**Art. 1**

Il termine per l'interposizione dell'appello nelle cause civili in materia di lavoro e nelle procedure arbitrali è di 30 giorni.

Nel successivo termine di 10 giorni deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale Commissariale l'atto di citazione di appello.

I predetti termini sono perentori ed a pena di decadenza.

La notificazione dell'atto di citazione di appello oltre il predetto termine di dieci giorni non costituisce motivo di decadenza dell'appello interposto.

Il termine per proporre la querela di nullità ed il ricorso di terza istanza è di 30 giorni.

Il ricorso di terza istanza deve essere depositato negli atti di causa nella Cancelleria del Tribunale Commissariale che provvede a notificarlo alla controparte e quindi a trasmetterlo al Consiglio dei XII per le decisioni di competenza.

Il termine per l'interposizione dell'appello penale è di 30 giorni, a pena di decadenza.

Il calcolo della decadenza dei termini prescritti dal presente articolo è stabilito dalle norme vigenti e dalla piu' recente giurisprudenza.

Il mancato deposito prescritto dalla Legge 18 settembre 1968 n. 37 non costituisce motivo di decadenza dell'atto di appello, ma comporta l'obbligo del pagamento del quintuplo della somma stabilita dalla legge.

**Art. 2**

La notificazione degli atti di qualsiasi natura, giudiziaria civile e penale, amministrativa, elettorale, tributaria, è eseguita dall'Ufficio Cursorile del Tribunale Commissariale a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.

Il Commissario della Legge dispone, per iscritto, le modalità di notificazione ovvero, caso per caso, che un atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma.

La affissione dei testi di legge nei Castelli della Repubblica prevista dall'art. 30, punto 2) della Legge 11 marzo 1981 n. 21, avviene con notifica, a mezzo del servizio postale, del testo da pubblicare al Capitano di Castello.

La notifica si considera avvenuta in caso di giacenza presso l'Ufficio Postale superiore a 5 giorni.

### **Art. 3**

La notificazione per mezzo del servizio postale comporta l'impiego di doppia cedola di ricevuta, istituita ad uso degli Uffici giudiziari, comprovante i dati dell'atto di notificazione, il mittente, il destinatario e la identificazione del ricevente. Una cedola resta in mano del ricevente.

Ciascuno dei componenti l'Ufficio Cursorile è tenuto ad annotare in ordine cronologico gli estremi di ogni notificazione eseguita in apposito registro, numerato e vidimato in ogni foglio dal Cancelliere del Tribunale Commissariale, nonchè negli atti di ciascun procedimento giudiziario, di cui alla notificazione eseguita.

### **Art. 4**

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata. Art. 5 La presente legge entra in vigore il 30° giorno dalla sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 18 maggio 1984/1683 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Giorgio Crescentini - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva